



# **CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE**

*Area Politiche Sociali e Pari Opportunità*

**Provincia di Roma**

00040 - via Roma, 5

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI FORME DI SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21.1.2014.*

#### ***Capo I***

#### ***Disposizioni generali***

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

Lo Stato sociale ridefinito dalla L. 328/2000 “*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” ha come obiettivo il superamento dell’assistenzialismo a favore della promozione della persona; in tale linea operativa si pongono, pertanto, tutti gli interventi professionali che costruiscono un modello di partecipazione attiva del soggetto in stato di bisogno.

Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Monte Porzio Catone; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune di Monte Porzio Catone, nonché i criteri che guidano l’erogazione delle stesse.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.

Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

Il Comune di Monte Porzio Catone determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali nella città, sulla base dei bisogni del territorio.

Il Comune di Monte Porzio Catone, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del Terzo settore, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

Le disposizioni del presente Regolamento possono essere integrate da disposizioni contenute in altri Regolamenti, specificamente definiti, per disciplinare aspetti particolari dell'accesso a servizi e interventi sociali.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “Servizi” il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che il Comune di Monte Porzio Catone e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali, prepongono al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 comma 2;
- b) per “Richiedente” la persona che richiede l'assistenza dei servizi, può essere persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza;
- c) per “Diretto interessato” la persona o la famiglia destinataria dell'intervento socio-assistenziale;
- d) per “Accesso ai servizi” il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici comunali per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;
- e) per “Presa in carico” l'instaurazione della relazione professionale con i servizi;
- f) per “Ammissione”, l'approvazione di un PAI (Programma Assistenziale Individualizzato), elaborato a seguito della valutazione professionale del caso, con verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per riconoscere all'interessato gli interventi o le prestazioni indicate nel programma medesimo;
- g) per “PAI” il Programma Assistenziale Individualizzato elaborato a seguito della valutazione professionale del caso. Il programma individualizzato può contenere o coincidere con un progetto educativo individualizzato, qualora il bisogno dell'assistito presenti l'esigenza di interventi di carattere educativo;
- h) per “Segretariato sociale” il servizio di informazione ai cittadini e agli altri potenziali utenti delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali e delle modalità per accedervi.

### **Art. 3**

#### **Principi generali e obiettivi dei servizi sociali**

1. Il sistema integrato dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.
2. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.
3. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.
4. In conformità al quadro comunitario, il Comune di Monte Porzio Catone produce i servizi e gli interventi sociali tenendo conto dei seguenti elementi specifici e degli obiettivi con essi realizzabili:
  - a) sono servizi orientati sulla persona, destinati a rispondere ad esigenze umane essenziali, in particolare quelle di soggetti in situazioni di vulnerabilità; forniscono protezione da rischi generali e specifici della vita e aiutano a superare difficoltà o crisi personali; sono inoltre forniti alle famiglie nel contesto di relazioni familiari in evoluzione, le sostengono nella cura dei piccoli e degli anziani, nonché dei portatori di disabilità, e compensano eventuali incapacità delle famiglie; sono essenziali per la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e della dignità umana;
  - b) svolgono un ruolo di prevenzione e di coesione sociale nei confronti di tutta la popolazione, indipendentemente dal patrimonio o dal reddito;
  - c) contribuiscono alla non discriminazione, alla parità tra i generi, alla tutela della salute umana, al miglioramento del tenore e della qualità di vita, nonché a garantire pari opportunità per tutti, aumentando quindi la capacità dei singoli di partecipare pienamente alla società.
5. Le finalità evidenziate nel precedente comma 4 si rispecchiano nelle modalità di organizzazione, realizzazione e finanziamento dei servizi sociali:
  - a) per rispondere alle molteplici esigenze delle singole persone, il servizio sociale deve essere globale e personalizzato, concepito e realizzato in maniera integrata; esso richiede spesso un rapporto personale tra il ricevente e il prestatario;
  - b) la definizione e la realizzazione di un servizio devono tener conto della diversità degli utenti;
  - c) nella risposta alle esigenze di utenti vulnerabili, il servizio sociale è spesso caratterizzato da una relazione, tra prestatori e beneficiari, diversa dalla relazione commerciale tra fornitore e consumatore;
  - d) poiché tali servizi sono spesso radicati in tradizioni culturali (locali), si preferiscono soluzioni adeguate alle specificità della situazione locale, che garantiscono la prossimità tra il prestatore e l'utente e al contempo parità di accesso ai servizi su tutto il territorio;

6. I Regolamenti specifici adottati dal Comune di Monte Porzio Catone per disciplinare aspetti particolari dell'accesso a servizi e interventi sociali si conformano ai principi generali e agli obiettivi individuati dal presente Regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Destinatari degli interventi sociali**

1. Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Monte Porzio Catone o ivi domiciliate per prescrizione dell'Autorità giudiziaria e alle persone che sono state inserite dal Comune di Monte Porzio Catone in strutture tutelari site in altro Comune ed in particolare:

- a) ai cittadini italiani;
- b) ai cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) agli stranieri, agli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché ai minori stranieri o apolidi.

#### **Art. 5**

##### **Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento**

È garantito a tutti i cittadini l'accesso ai servizi e agli interventi sociali. È garantita altresì la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali.

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza economica a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato.

L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza.

L'accertamento dello stato di bisogno si realizza tramite il Servizio Sociale Professionale con correttezza metodologica e rispetto della privacy e comporta adeguate indagini ed analisi delle condizioni soggettive ed oggettive della persona e/o del nucleo familiare o parentale.

#### **Art. 6**

##### **I diritti degli interessati**

I servizi e gli interventi sociali garantiscono all'interessato:

- a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;

c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Relativamente ai casi ammessi:

- a) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
- b) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del PAI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- c) il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;
- d) il controllo, da parte del Comune di Monte Porzio Catone, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

#### **Art. 7**

#### **I rapporti con il cittadino**

1. Il Comune di Monte Porzio Catone e l'eventuale altro soggetto gestore dei servizi, garantisce la completa informazione in merito al sistema integrato dei servizi sociali oltre che su specifica richiesta degli interessati, sul sito istituzionale e sul sito del Distretto socio sanitario RM H 1.
2. La procedura di ammissione alle prestazioni socio-sanitarie è integrata con le funzioni di titolarità dell'ASL RMH1.
3. L'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo della massima integrazione tra gli ambiti di intervento nei quali si articola il sistema comunale dei servizi alla persona, al fine di garantire, attraverso il coordinamento funzionale delle azioni e la semplificazione delle procedure, la centralità del bisogno e la continuità dei servizi.
4. È compito degli operatori supportare attivamente l'interessato nella ricerca delle soluzioni complessivamente disponibili, affiancandolo nella lettura del bisogno e fornendo le informazioni ed i contatti utili.

#### **Capo II**

#### **Modalità di accesso e requisiti generali di ammissione alle prestazioni**

#### **Art. 8**

#### **Accesso ai servizi e regole generali per i procedimenti relativi all'ammissione ai servizi sociali**

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente *more uxorio*;

c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;

d) per disposizione dell'Autorità giudiziaria.

2. Nei casi previsti alle lett. b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

3. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativi all'ammissione di persone ai servizi sociali è regolata dalle norme della legge n. 241/1990 e del D.lgs. 267/2000 integrata dalle disposizioni delle leggi regionali in materia di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e di altri regolamenti specifici inerenti l'ammissione a servizi o interventi sociali..

4. I procedimenti amministrativi relativi all'ammissione di persone ai servizi sociali non sono assoggettabili alla segnalazione certificata di inizio attività ed al silenzio-assenso, per come rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990.

## **Art. 9**

### **Disposizioni procedurali**

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente al Comune di Monte Porzio Catone, o su impulso del responsabile del servizio e si conclude con l'approvazione del PAI.

2. Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato, e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio assistenziali e socio sanitari che il Comune di Monte Porzio Catone assicura o promuove.

3. All'atto della presa in carico viene individuato, ove necessario, l'assistente sociale come responsabile del caso.

4. Gli accessi vengono monitorati attraverso il puntuale inserimento, da parte degli operatori, dei dati richiesti dal sistema informatico di gestione, al fine di acquisire informazioni qualificate sugli elementi quantitativi e qualitativi del bisogno espresso e sull'adeguatezza della risposta offerta. La gestione degli accessi, anche di quelli che non portano alla presa in carico, si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

5. I servizi realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedurali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed

avvalendosi anche delle modalità relazionali che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili.

#### **Art. 10**

##### **Istruttoria**

1. Le richieste, indirizzate al competente Servizio sociale, vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.
2. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.
3. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione.
4. Nella formulazione del PAI, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

#### **Art. 11**

##### **Valutazione dello stato di bisogno**

L'Assistente Sociale, nei giorni prestabiliti, fornisce informazioni sugli interventi previsti.

Recepisce la documentazione ed effettua il colloquio con il cittadino, acquisendo le informazioni necessarie provvedendo – laddove lo ritiene necessario – ad una visita domiciliare.

L'Ufficio servizi sociali può avvalersi degli uffici competenti (ufficio di Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Ufficio Anagrafe, Ufficio Urbanistica, Motorizzazione, Ministero delle Finanze, ecc.) per verificare quanto dichiarato nel modello di domanda ed acquisito nel corso dell'istruttoria.

I soggetti di cui all'art. 4 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente sociale responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida indicate al successivo Capo III e riguardano:

- a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

## **Art. 12**

### **Definizione del PAI**

Acquisiti e valutati tutti i dati in suo possesso, l'Assistente Sociale formula congiuntamente all'utente, ove possibile, il progetto individualizzato di intervento che dovrà contenere:

- definizione degli obiettivi;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- natura dell'intervento (continuativi, temporanei, straordinari o borsa lavoro sociale) e l'ammontare del contributo da erogare sulla base di quanto previsto nel presente regolamento;

Sarà cura dell'Assistente Sociale convocare il cittadino per la condivisione del progetto e l'avvio della presa in carico.

L'intervento può essere definito autonomamente dal Servizio Sociale comunale o adottato in collaborazione con altri servizi specialistici (D.S.M., Ser.T., Servizi Sociali degli Istituti carcerari, ecc.).

Il PAI è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

## **Art. 13**

### **Determinazione della situazione economica equivalente del richiedente**

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal d.lgs. n. 109/1998.

2. L'ISEE viene utilizzato:

- a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;



- b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
- c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni e per la relativa tariffazione, il Comune di Monte Porzio Catone, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si attiene alle configurazioni del nucleo di riferimento sulla base del quale calcolare l'ISEE.

4. La Giunta comunale provvede, nel rispetto della disciplina generale approvata dal Consiglio e sulla base di specifica istruttoria volta a valutare gli impatti economico-finanziari delle scelte assunte, ad emanare e ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sussidio economico, le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico degli utenti, le fasce ISEE, la definizione del relativo nucleo di riferimento e gli ulteriori indicatori sociali da utilizzare per calcolare l'ammontare della contribuzione;
- c) le soglie di riferimento per l'esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione ai servizi.

#### **Art. 14**

##### **Ammissione alle prestazioni**

1. Gli interventi previsti nel PAI sono assicurati agli aventi diritto dall'ufficio servizi sociali e dagli organismi del Terzo settore attuatori dei servizi per conto del Comune di Monte Porzio Catone e ove previsto in raccordo con i soggetti aderenti al piano di zona.

2. L'ammissione alle prestazioni per gli aventi diritto può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa.

Qualora la capacità economica del diretto interessato, così come valutata ai sensi del precedente art. 13, limiti l'ammissione alle prestazioni, è compito dei Servizi garantire il supporto informativo e l'orientamento nell'ambito delle possibilità che il sistema integrato dei servizi sociali offre per la realizzazione degli interventi previsti nel PAI.

#### **Art. 15**

##### **Compartecipazione alla spesa**

1. Fatti salvi i casi di esenzione, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo.

2. Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione, qualora il servizio lo richieda, degli oneri relativi.

3. Il sistema tariffario del Comune di Monte Porzio Catone, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.

4. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, il Comune di Monte Porzio Catone provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune di Monte Porzio Catone tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati.

#### **Art. 16**

##### **Controllo sulle dichiarazioni sostitutive**

Qualora dai controlli effettuati dal Comune di Monte Porzio Catone a campione o su segnalazione dei servizi emergano la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale, o del servizio, anche a quota agevolata, sottopone a riesame il provvedimento favorevole, dandone comunicazione al diretto interessato ed adotta i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento.

#### **Capo III**

##### ***Tipologie di servizi: indirizzi generali per la valutazione del bisogno e per l'ammissione alle prestazioni***

#### **Art. 17**

##### **Interventi di sostegno economico**

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

L'intervento di natura economica si prefigge, nel rispetto della persona, della sua dignità e della centralità del suo ruolo, di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

La prestazione socio-economica deve comunque essere considerata uno strumento per l'avvio di un processo di aiuto e deve pertanto essere utilizzata quale risorsa di un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono sempre erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Le prestazioni socio-economiche si distinguono in:

**a) contributi economici temporanei**

i contributi economici temporanei vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari nei casi in cui si necessita di un intervento finanziario per far fronte a temporanee situazioni di oggettiva difficoltà.

Vengono concessi di norma per un periodo di tre mesi, ripetibili per ulteriori tre mesi nell'arco dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel progetto individualizzato (PAI)

Tale tipologia di intervento comporta l'erogazione di un contributo economico mensile la cui entità viene stabilita annualmente con delibera di Giunta comunale, come di seguito riportato.

Il contributo viene modulato secondo le necessità evidenziate dall'assistente sociale all'avvio del processo di aiuto temporaneo;

**b) contributi economici straordinari**

i contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni urgenti e straordinari, inerenti a necessità primarie (separazioni, lutto, perdita del lavoro e dell'abitazione, etc.....). Hanno carattere di eccezionalità ed il loro importo è variabile nel limite massimo della spesa documentata e già sostenuta dal richiedente e, comunque, non potrà superare l'importo massimo stabilito annualmente con delibera di Giunta comunale.

La concessione dei contributi alle lettere a) e b) non è in nessun caso cumulabile .

**c) contributo economico finalizzato al re-inserimento sociale denominato progetto “borsa lavoro sociale”**

I destinatari del progetto “borsa lavoro sociale” sono i cittadini che si trovano in un momento critico del proprio ciclo di vita (precarizzazione o perdita del lavoro, non autosufficienza, immigrazione, sfaldamento del sistema familiare, malattia, lutto, perdita dell'abitazione).

Sono inoltre destinatari i portatori di handicap con riconosciute capacità residuali che gli permettano di svolgere una determinata attività .

Per i destinatari con particolari fragilità, il progetto sarà necessariamente condiviso con il servizio specialistico ASL RMH1, referente a seconda dello specifico problema.

I beneficiari devono avere una situazione reddituale non superiore alla pensione minima INPS annualmente determinata ed inoltre devono essere disoccupati o inoccupati .

Il progetto richiede al beneficiario dell'intervento una collaborazione, in una logica di coinvolgimento attraverso la quale, gradualmente, si può riconquistare fiducia nella propria capacità ed autonomia.

Elemento cardine della borsa lavoro sociale, è l'elaborazione di un progetto a “termine”, condiviso

con il beneficiario, dove vengono stabilite chiaramente le finalità e la durata dell'esperienza.

Il progetto firmato sia dall'assistente sociale che dall'interessato, non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro, trattandosi di uno strumento sociale a carattere educativo.

Il progetto deve individuare gli obiettivi da raggiungere, le modalità di articolazione dell'esperienza: l'orario giornaliero e settimanale, la sede, la durata e la specificità della borsa lavoro e, soprattutto, le fasi intermedie necessarie per l'azione di monitoraggio.

Tale tipologia di intervento comporta l'erogazione di un contributo economico mensile di importo stabilito annualmente con delibera di Giunta comunale e in ogni caso non può superare i 6 mesi.

Per i soggetti portatori di handicap in età lavorativa a corredo del progetto individualizzato dovrà essere allegata la certificazione comprovante il riconoscimento della Legge 104/92.

Tale tipo di intervento potrà essere affidato ad un soggetto del Terzo Settore presente nel territorio del Distretto socio sanitario RM H1.

La Giunta comunale, a seguito di apposita ricognizione, provvede ad emanare e, ricorrendone la necessità, ad aggiornare l'elenco delle prestazioni di sostegno economico, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza e semplificazione.

## **Art. 18**

### **Interventi di sostegno (Lavori di pubblica utilità)**

Questo tipo di sostegno viene prescritto da un Giudice che può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune Monte Porzio Catone in data 09.11.12 ha stipulato una convenzione con il Tribunale di Velletri nella quale sono dettagliate tutte le modalità di svolgimento dell'intervento stesso.

## **Art. 19**

### **Servizi ed interventi domiciliari**

1. Le azioni a sostegno della domiciliarità consistono in interventi progettati e svolti da operatori qualificati aventi ad oggetto la cura della persona e dell'ambiente domestico, il supporto all'inserimento di minori nel nucleo familiare, il supporto alle relazioni familiari e allo sviluppo socio-educativo dei minori.

2. Le azioni a sostegno della domiciliarità sono rivolte a cittadini con difficoltà psico-fisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie a garantire dignità nella gestione delle attività quotidiane e sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) contrastare l'istituzionalizzazione delle persone favorendone la permanenza presso il domicilio;
- b) sostenere la famiglia nel superamento degli eventi critici che possono accompagnare alcune fasi della vita;

c) garantire l'informazione sulle opportunità di scambio fra famiglie e territorio.

Il Comune Monte Porzio Catone ha aderito alla gestione Distrettuale di questo servizio .

L'attivazione del servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) avviene con le seguenti modalità:

- richiesta di assistenza domiciliare da parte dell'utente o dai familiari o dai servizi sociali al Comune di residenza dell'utente;
- invio della richiesta all'equipe ADI dopo una prima valutazione da parte del Servizio Sociale comunale;
- valutazione del caso da parte dell'equipe ADI tramite visita domiciliare, e condivisione delle modalità di intervento domiciliare con i familiari dell'assistito; stesura del PPA ( piano personalizzato di assistenza ) e invio dello stesso al Comune di residenza;
- approvazione del piano da parte del Comune
- attivazione del servizio;

Prestazioni erogate attraverso il servizio ADI:

- Igiene e cura della persona;
- Sostegno psico-sociale;
- Disbrigo pratiche socio sanitarie;
- Assistenza in caso di ospedalizzazione;
- Accompagno ai presidi socio sanitari;
- Acquisto di generi alimentari di prima necessità;
- Pulizia degli ambienti.

La Giunta comunale, a seguito di apposita ricognizione, provvede ad emanare e, ricorrendone la necessità, ad aggiornare l'elenco delle prestazioni a sostegno della domiciliarità, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza e semplificazione.

## **Art. 20**

### **Servizi Residenziali**

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone non assistibili nel proprio ambito familiare, in considerazione del loro stato di non autosufficienza, in difficoltà nel mantenere la propria autonomia psicofisica e relazionale, e perseguono i seguenti obiettivi:

- assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni psicofisiche deteriorate e al mantenimento della dignità della persona;
- perseguire processi di emancipazione da situazioni di privazione materiale/esclusione sociale.

2. In armonia con il quadro normativo di riferimento, le strutture a carattere residenziale sono distinte come segue:

- a) casa di riposo: struttura per anziani a carattere prevalentemente assistenziale;
- b) casa protetta: struttura per anziani o disabili a carattere prevalentemente socio-assistenziale e sociosanitario di base;
- c) residenza sanitaria assistenziale: struttura per anziani o disabili a carattere prevalentemente socio-sanitario;
- d) centri socio riabilitativi residenziali: struttura per disabili a carattere prevalentemente socio-sanitario;
- e) comunità di pronta accoglienza: struttura per minori a carattere prevalentemente socio-assistenziale e con permanenza temporanea;
- f) comunità educativa: struttura per minori adolescenti e preadolescenti a carattere socio-assistenziale; comunità di tipo familiare: struttura per minori a carattere socio-assistenziale con la presenza di due o più adulti per garantire un ambiente familiare sostitutivo.

3. L'allontanamento delle persone dal loro ambiente di vita deve essere riservato ai casi di assoluta ed effettiva necessità, tenuto conto sia delle condizioni di salute della persona e della sua famiglia, sia della durata del ricovero.

Pertanto:

- a) il ricovero in struttura residenziale di persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti è di norma escluso;
- b) il ricovero di persone non autosufficienti, sia temporaneo che permanente, è disposto a seguito della valutazione del servizio sociale e del servizio specialistico ASL a seguito del confronto con i familiari dell'assistito, ivi compreso il convivente *more uxorio*;
- c) l'inserimento di minori in istituto costituisce una soluzione eccezionale e temporanea e va accompagnato da un progetto di accoglienza familiare.

## **Art. 21**

### **Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)**

Le R.S.A., residenze sanitarie assistenziali sono strutture finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie e assistenziali, di recupero a persone anziane non autosufficienti. Le persone ospitate nelle R.S.A. non sono assistibili a domicilio e non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione. In base alla normativa regionale vigente, D.G.R. 98/2007 e D.G.R. 173/2008, la diaria giornaliera per l'ospitalità in R.S.A. è ripartita nel modo seguente:

- 50% a carico del Fondo Sanitario Nazionale

- 50% a carico dell'assistito, con la eventuale compartecipazione del Comune di residenza, per chi ne ha diritto .

Hanno diritto al contributo comunale gli utenti R.S.A. che hanno un reddito annuale I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari a un importo stabilito annualmente dalla normativa regionale.

Per beneficiare del contributo l'utente deve recarsi presso il comune di residenza per l'ottenimento del consenso preventivo, presentando la certificazione rilasciata dal CAF attestante il reddito I.S.E.E. Una volta stabilito l'importo a carico dell'assistito, il Comune procede a integrare la rimanente quota della parte sociale.

Gli utenti con handicap permanente grave e i soggetti con età superiore ai sessantacinque anni e con non autosufficienza fisica o psichica accertata dalle aziende sanitarie locali possono utilizzare come I.S.E.E. di riferimento quello individuale, a prescindere dal numero dei componenti del proprio nucleo familiare (D. Lgs. 130/00, art. 3, comma 2-ter). Nell'I.S.E.E. non viene conteggiata la prima casa di proprietà dell'utente.

## **Art. 22**

### **Servizi semi-residenziali**

1. I servizi semi-residenziali consistono nell'inserimento, in strutture socio-sanitarie riabilitative e socio-educative a carattere diurno, di anziani con diverso grado di autosufficienza, disabili e minori e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) offrire un sostegno al destinatario e alla sua famiglia, anche attivando strategie per la sua integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

La disciplina dei servizi semiresidenziali è attualmente regolata dal D.G.R. 380/2010. Secondo tale norma la diaria giornaliera per l'ospitalità è ripartita nel modo seguente:

- 70% a carico del Fondo Sanitario Nazionale
- 30% a carico dell'assistito, con il concorso del Comune di residenza, per chi ne ha diritto .

Hanno diritto al contributo comunale gli utenti che hanno un reddito annuale I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari a un importo stabilito annualmente dalla normativa regionale. Una volta stabilito l'importo a carico dell'assistito, il Comune procede a integrare la rimanente quota della parte sociale.

## **Art. 23**

### **Interventi in emergenza**

1. Gli interventi in emergenza vengono attivati quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) contrastare emergenze sociali;
- b) rispondere a richieste di intervento conseguenti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- c) accogliere persone in stato di abbandono.

## **Capo IV**

### **Promozione sociale e sussidiarietà**

## **Art. 24**

### **Promozione dei servizi di comunità**

1. Il Comune di Monte Porzio Catone riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.

2. A titolo meramente esemplificativo, il Comune di Monte Porzio Catone, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete:

- a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione, e di vita attiva;
- b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;
- c) promuove gli interventi di strada per il contrasto dell'esclusione sociale, per la prevenzione e riduzione dei danni connessi alle dipendenze o allo sfruttamento sessuale, e per il sostegno alle vittime dello sfruttamento sessuale;
- d) favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;
- e) persegue l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;
- f) promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo degli utenti;
- g) promuove i servizi e gli interventi di mediazione sociale e familiare, e di mediazione culturale;
- h) promuove i servizi e gli interventi rivolti alle persone detenute nelle carceri o al reinserimento sociale e lavorativo delle persone rimesse in libertà;



i) favorisce e sostiene l'autonoma organizzazione culturale e ricreativa dei cittadini e delle associazioni, anche con la concessione in uso a titolo agevolato o gratuito di beni immobili di sua proprietà ove vi sia la possibilità .

#### ***Capo V***

#### ***Disposizioni finali***

#### **Art. 25**

#### **Tutela dei diritti**

1. Le decisioni dei Servizi sociali territoriali circa l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.
2. Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Responsabile dell'Area politiche sociali.

#### **Art. 26**

#### **Abrogazioni**

Il presente Regolamento sostituisce, per la parte relativa ai servizi socio-assistenziali alla cittadinanza, il precedente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29.4.1999.

#### **Art. 27**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.
2. Trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, la Giunta comunale provvederà a verificare la corretta attuazione del presente Regolamento, proponendo al Consiglio comunale le disposizioni integrative e correttive eventualmente necessarie.